

**Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica
- Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 (Rv. 657732 - 01)**

Notifica atti impositivi - Notificazione diretta a mezzo posta - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio dell'avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza - Iter notificatorio semplificato - Fondamento - Mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica - Irrilevanza - Spedizione di raccomandata "informativa" contenente l'avviso di giacenza - Necessità - Esclusione.

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020 (Rv. 657732 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_153](#), [Cod_Civ_art_2729](#)